

Carlo Cardia

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Seminario "Archivio Giuridico" - 15 ottobre 2013

SOMMARIO: 1. Enfaticizzazione dell'obiezione al servizio militare. – 2. Obiezioni di coscienza minori. – 3. Libertà di coscienza e obiezione di coscienza. – 4. Cultura relativista, declassamento del fenomeno obiettorio. – 5. Obiezione di coscienza e libertà religiosa.

1. *Enfaticizzazione dell'obiezione al servizio militare.*

La democrazia è la sede più idonea per contrastare le leggi ingiuste, essendo protesa alla perfettibilità della legislazione. Nei momenti di svolta la spinta al cambiamento si manifesta con le riforme parlamentari, la protesta popolare, la formazione di movimenti diretti a cancellare specifiche leggi¹. Per un orientamento classico "l'educazione morale deve tendere a far sì che l'individuo accetti ed esegua la legge per adesione di coscienza, ovvero lotti coraggiosamente per la sua riforma, o infine abbia il coraggio di ribellarvisi quando ripugna alle sue convinzioni, sostenendo per esse patimenti e morte"². Però, le democrazie prevedono con *l'obiezione di coscienza* un istituto giuridico che non è finalizzato direttamente a cambiare la legge (se la maggioranza ritiene ingiusta una legge la cambia o la abroga) ma consente di non osservarla a chi sente in coscienza di non poter obbedire. Si tratta di una *salvaguardia residuale della coscienza* di fronte a normative contestate, che conosce notevole sviluppo nel Novecento sull'onda dell'obiezione al

¹ Cfr. A. PASSERIN D'ENTREVES, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Milano, 1970, in part. pp. 31-66.

² Sulla tesi, sostenuta da Luigi Sturzo nel 1944, e sulle risposte di Guido Calogero, cfr. G. CALOGERO, *Saggi di etica e di teoria del diritto*, Bari, 1947, p. 50 ss.

servizio militare. Intendo soffermarmi sull'argomento per segnalare una specie di parabola che sta caratterizzando il rapporto tra obiezione e ordinamento giuridico, e che è passata attraverso due fasi. In una prima fase, il fenomeno obiettorio ha avuto molta fortuna, le obiezioni di coscienza si sono moltiplicate, hanno assunto forme diversissime, trovando peraltro speciale accoglienza in alcuni ordinamenti occidentali; in una seconda fase, si registra una inversione di tendenza che provoca quasi il declassamento del fenomeno obiettorio, e colpisce in modo particolare le obiezioni di carattere etico e religioso che si manifestano nei confronti della legislazione che incide sulla sfera della sessualità, procreazione, famiglia, tutela della vita. Una parabola, quindi, segnata inizialmente dal *favor iuris* nei confronti dell'obiezione di coscienza, poi da una forte ostilità del legislatore che giunge fino a negare il diritto all'obiezione anche quando questo sembra più fondato.

Negli anni '60 e '70 è maturata una vera trasfigurazione dell'obiezione di coscienza³, si è visto l'obietttore come interprete di valori che anticipano il futuro, aspirano a nuove leggi e costumi. L'obiezione avrebbe un significato profetico, creerebbe un'alternativa a vecchie concezioni e principi. Massimo valore profetico è stato attribuito alla contestazione del servizio militare, per realizzare la pace, esaltare la non violenza contro ogni militarismo o bellicismo. Per Rinaldo Bertolino l'obietttore si tramuta "da custode della verità (atemporale ed obiettiva)" in "creatore di una verità futura (storica e soggettiva) che è egli stesso con la sua azione a plasmare"; al fondo dell'obiezione al servizio militare, sua caratteristica essenziale, è la non-violenza. Questo tipo di obiezione finisce con l'essere "prefigurazione" di un'umanità nuova, liberata dallo spettro della guerra"⁴.

L'enfatizzazione dell'obiezione di coscienza al servizio militare potrebbe essere contestata, soprattutto quando si è vo-

³ R. NAVARRO VALLS parla di una "esplosione euforica dell'istituto dell'obiezione di coscienza" (*Las objeciones de conciencia*, in *Derecho eclesiastico del Estado espanol*, Pamplona, 1993, p. 486).

⁴ R. BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza moderna*, Torino, 1996, pp. 28, 31.

Abstract

Objection of conscience

Conscientious objection has experienced in western legal systems a step of exaltation after the recognition of the objection to military service, especially in the second half of the twentieth century. It was inserted between the rights of freedom and has adjusted the conflict between the conscience and some general obligations for the benefit of the first one. Subsequently, many other objections have been recognized in various fields sorting: in the treatment of animals, in the ethics and health care field, until the objections of secondary importance, fiscal, administrative, and so on. More recently, however, the incidence of conscientious objection was restricted to major objections, such as for the celebration of marriages between persons of the same sex, or for the child custody to gay couples; other similar ones, have not been recognized in France and England. This discrepancy suggests a broader analysis to identify the reasons and evaluate the possibility of a more coherent legislative developments that gives a fair play to the conscientious objection, without differentiation or discrimination completely unjustified.

Stefan Mückl*

PRESUPPOSTI STORICO-CULTURALI DEL DIRITTO

Riflessioni in occasione della presentazione del libro “Diritti e Popoli in Giovanni Paolo II. Principi fondamentali e prospettive future” da Libero Gerosa**

I. È una coincidenza felice poter presentare il libro “Diritti e popoli in Giovanni Paolo II” di Libero Gerosa proprio nella festa liturgica del beato – e fra poco santo – Papa polacco.

35 anni fa cominciò il suo ministero petrino – e sicuramente riecheggia ancora in tutti noi la sua omelia con quell’appello incoraggiante “non abbiate paura”. Allora c’erano dei motivi per avere paura e per essere preoccupati: basta ricordare la situazione geopolitica in Europa, la situazione dei diritti umani, in particolare la soppressione della libertà religiosa in vaste parti del continente e la situazione della Chiesa in tanti paesi.

Sappiamo oggi com’è andata la storia e quali sono i risultati del pontificato di Giovanni Paolo II: la caduta della cortina di ferro, il recupero della libertà della Chiesa e della libertà religiosa nell’intero continente europeo.

S’intende che le idee e le convinzioni che sono alla base di questo sviluppo storico non si limitano a essere di stampo politico ma presentano una ricchezza e profondità teologica e giuridica. Quanto alla libertà religiosa e all’incontro fra Chiesa e società civile nell’attualità, è superfluo ricordare la posizione decisiva tenuta dall’allora cardinal Wojtyła nelle discussioni

* L’autore è professore di Diritto Pubblico presso l’Albert-Ludwigs-Universität a Friburgo/Brisgovia e professore visitante di Diritto Ecclesiastico dello Stato presso la Pontificia Università della Sante Croce a Roma.

** Presentazione presso la Pontificia Università della Sante Croce, Roma, 22 ottobre 2013. - Si mantiene il carattere della conferenza, con l’aggiunta di alcune note in calce.

nel Concilio Vaticano II, in particolare sulla costituzione pastorale *Gaudium et spes*.

Anzi, si può affermare con tutta ragione che, come ultimi frutti di questo Concilio, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II la dottrina conciliare sia giunta al suo compimento. L'introduzione nel breviario alla festa liturgica di oggi elenca tre esempi del *ditissimum Magisterium* del beato papa: il catechismo della Chiesa Cattolica e le due grandi codificazioni del diritto canonico, il codice latino del 1983 e quello orientale del 1990.

Concentrandomi sull'ultimo aspetto vorrei segnalare l'epiteto con il quale Libero Gerosa identificava Giovanni Paolo II: il legislatore. Forse pur non essendo la prima caratteristica nell'opinione generale – vengono in mente piuttosto attribuiti come “padre e pastore”, “mistico sul soglio pontificio”, “papa da un paese lontano” – è stato proprio questo: legislatore. Anzi autore di un insieme primordiale di legislazione che ha meritato, come ci ricorda Libero Gerosa (ed io lo condivido pienamente), la classificazione di un nuovo “Corpus Iuris Canonici” composto dai due codici e dalla “Pastor bonus” sull'organizzazione della Curia romana.

Questa dimensione del pontificato di Giovanni Paolo II è stata oggetto di studio da parte del nostro autore già da qualche tempo¹. Perciò gli siamo particolarmente grati per la sua pubblicazione attuale e siamo lieti di poterla presentare oggi, in quanto sintetizza e approfondisce l'argomento.

Ovviamente il voler descrivere tutto il percorso del libro supera tanto le possibilità quanto le finalità di una brevissima presentazione. Mi prendo perciò la libertà di scegliere tra le tante riflessioni ciò che, a mio avviso, è d'interesse particolare per le relazioni fra Chiesa e società moderna nell'attualità, innanzitutto tenendo conto i fondamenti e gli sviluppi storici della legislazione di Giovanni Paolo II, ossia la fedeltà ai do-

¹ “Tutela dei diritti umani e identità del popolo nel Magistero di Giovanni Paolo II”, G. MARENGO, J. PRADES LOPEZ, G. RICHI ALBERTI (a cura di), in *Sufficit Gratia Tua. Miscellanea in onore del Cardinale Angelo Scola*, Venezia 2011, pp. 271-285; “Giovanni Paolo II: legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazioni e aperture”, in *Atti del Convegno di studio*, a cura di Libero Gerosa, Città del Vaticano, 2013, pp.33-48.

Abstract

Historical-cultural presuppositions of law

Law, providing that one intends to establish a fair legal order, is based on deep-rooted foundations, which we might even describe as historical-cultural presuppositions. This is exemplified on the basis of two key concepts of the modern age: religious freedom and secularism. These concepts derive from originally Christian ideas, and developed within the Christian cultural context, although their implementation over the centuries has proved a more complex matter.

The issue of what law is founded on in a society re-emerges today in the light of the constitutionalisation of the European Union. In this regard, the teachings of John-Paul II offer a number of reflections and stimuli worthy of the attention also of the civil legislator.

Massimo Jasonni

MUTUALITÀ*

Chi voglia addentrarsi nelle segrete del termine “mutualità”, nel profondo e nobile retroscena religioso ed etico che questa voce porta con sé, dovrà combattere con un mare agitato, affrontando onde alte cui solo una solida e ben condotta imbarcazione a vela potrà resistere.

L’approccio ermeneutico alla grande parola che è al centro dell’incontro di oggi è reso difficile dalla profonda crisi di civiltà, non solo economica, che stiamo vivendo. Le tecnologie, i media, in particolare le televisioni ci forniscono una messe imponente di informazioni, sembrano facilitarci la vita, e invece ci rendono, non di rado e sempre di più, ciechi e sordi. L’idea di mutualità veleggia all’esatto opposto: essa pretende occhi vigili e orecchie ben aperte al come nascano in Europa queste sensibilità, al come si sviluppino le problematiche nei secoli e al quale sia, oggi, l’approdo.

Occorrono dunque due cose, più facili da dire che non da praticare:

- 1) *sensu storico* (annebbiato dal fatto che oggi la storia non si studia più, la scuola è talmente piegata sull’attualità e prona all’obiettivo della professionalizzazione, da avere trascurato il fine della maturazione culturale e della crescita dello spirito critico degli alunni);
- 2) *cuore aperto*, ovvero apertura a una dimensione spirituale dell’uomo che l’età nostra, quella che i cultori dell’arte e della filosofia sono soliti definire il *post-moderno*, è andata viepiù oscurando, vorrei dire riponendo in soffitta, tra i vecchi arnesi arrugginiti.

* * *

* Trascrizione della conferenza tenuta il 29 settembre 2013, presso il Teatro della Fondazione Collegio San Carlo, per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modena.

Esaminiamo partitamente i due profili.

Sul secondo punto, quello del “cuore aperto” (una propensione d’animo che una volta si sarebbe detta “stato di grazia”) mi rifarò all’immagine poetica della *morte delle lucciole*, con cui Pasolini fotografava una vera e propria mutazione antropologica, un cambiamento radicale dell’essere dell’uomo. Prima di tale mutazione “genetica” momenti costitutivi del nostro vivere civile erano il risparmio e un rapporto rispettoso, vorrei dire “confidente” con l’ambiente. Ricordo non senza un velo di commozione il primo libretto a risparmio che i maestri delle elementari, complici i nostri genitori, ci fecero aprire, e in cui posammo le nostre prime 5 lire. Perché fossero custodite, e ben vigilate in luogo sicuro, al riparo da sguardi indiscreti e da appropriazioni indebite. Oggi le sollecitazioni sui bambini sono pressanti e opposte: spendere, comprare, far girare la moneta quasi fosse una fiche del casinò che, come è noto agli psicoterapeuti che hanno in cura i giocatori d’azzardo, si butta sul tavolo verde con un gesto se non di spregio, comunque di liberazione. Ricordo, coeva all’apertura di quel libretto a risparmio verde, di cui ho memoria persino olfattiva, la festa degli alberi. Il maestro portava la scolaresca nei campi e la lezione consisteva nell’assistere alla piantagione di piccoli arbusti che sarebbero diventati alberi. Quegli alberi, con la loro fioritura e offrendoci l’ombra di cui il divino Virgilio scrive nelle *Bucoliche* con memorabili versi da imparare a memoria – notate, il francese dice “par coeur” – ci avrebbero accompagnati nella crescita, come fossero nostri fratelli. Erano vite vegetali, diverse per questo dalle nostre, e tuttavia erano vite sacre non meno delle nostre, perché tutte, e indistintamente, portavano il segno dell’essere creature di Dio.

Che ne è oggi della natura? Sento molto discutere dei processi di Berlusconi, donnine e fisco, di chi sia il prossimo segretario del PD, e di IMU e di IVA. Ma quale è il partito politico che affronta il problema delle polveri sottili o delle condizioni di abbandono degli alvei e degli argini dei nostri fiumi? Sentite, sul punto, il parere dei pneumologi, dei geologi o degli esperti della protezione civile, poi mi riferirete.

* * *

Abstract

Mutuality

Mutual aid and its troublesome understanding in the post-modern age.

History: middle-eve, cathedrals and universities. Modernity.
The most secret origin of memory.

Geraldina Boni

MARTIRIO E DIRITTO CANONICO. RIFLESSIONI SUL CASO DI DON PUGLISI

SOMMARIO: 1. Il martire testimone cristiano. – 2. Requisiti del martirio: l'evoluzione teologico-giuridica. – 3. Casi di martirio disputati – nel Novecento – relativamente all'*odium fidei*. – 4. Il martirio di don Giuseppe Puglisi ed i suoi connotati specifici. – 4.1. *L'odium fidei* della mafia. – 4.2. *Segue: l'amor fidei* del sacerdote palermitano. 4.3. Il modello di testimonianza della fede cristiana offerto ai *christifideles*. – 5. Verso un nuovo concetto di martirio? Analisi critica delle richieste di riforma.

1. *Il martire testimone cristiano.*

Il martire potrebbe definirsi il santo per eccellenza, colui nel quale la *sequela Christi* attinge l'apogeo nell'effusione del sangue¹, e che, unito intimamente ed inscindibilmente al Ver-

* Dedico questo scritto al mio carissimo Maestro, il Professor Giuseppe Dalla Torre, in occasione del Suo settantesimo genetliaco. Nel Suo autorevole ed amplissimo magistero, Egli ha più volte affrontato il tema delle cause di beatificazione e di canonizzazione e ha in generale riflettuto sul fenomeno della santità nella storia della Chiesa, segnatamente sui profili squisitamente giuridici. Il volume *Santità e diritto. Sondaggi nella storia del diritto canonico*, Torino, 2008², oltre ad essere un fondamentale contributo in merito all'evoluzione della normativa canonistica in questa materia, apre squarci illuminanti sulla comprensione complessiva dell'intero universo giuridico ecclesiale e della sua irriducibile specificità. Tra gli altri, ricordiamo anche i seguenti saggi: G. DALLA TORRE, *Processo canonico (Processo di beatificazione e canonizzazione)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, 1987, p. 932 ss.; Id., *Santità ed economia processuale, L'esperienza giuridica da Urbano VIII a Benedetto XIV*, in *Archivio giuridico*, CCXI, 1991, p. 9 ss.; Id., "Sacro", "santo" e la "politica della santità" nella tradizione latina, *ivi*, CCXXI, 2001, p. 311 ss.; Id., *Il martirio in Benedetto XIV*, in *Martirio di pace. Memoria e storia del martirio nel XVII centenario di Vitale e Agricola*, a cura di G. MALAGUTI, Bologna, 2004, p. 343 ss.; Id., *Il processo di canonizzazione. Peculiarità e sviluppi*, in *Caterina Vigri. La santa e la città*, a cura di C. LEONARDI, Firenze, 2004, p. 117 ss.

¹ Cfr. A. POPPI, *Gesù Cristo, prototipo e sorgente della vera santità e del martirio*, in *Credere oggi*, VIII, 1988, p. 28 ss.

bo incarnato², offre la testimonianza più alta e credibile im-molando la propria vita: secondo il significato che il cristiane-simo attribuì ben presto³, ed in maniera originale⁴, al vocabo-lo μαρτύριον⁵, all'origine gravitante semanticamente nell'area giuridica e forense⁶. E se i martiri sono stati, agli esordi del

² «Tutta l'antichità cristiana [...] è permeata dall'idea che il martire non solo costituisce l'imitazione del Cristo per eccellenza, ma anche che tra il martire e Cristo vi sia una unione intima, personale, per cui il Cristo è presente in modo del tutto speciale in Lui, per dargli la forza di sopportare tutte le av-versità vivendo ed agendo con il martire e nel martire, al quale, con il marti-rio, è aperto il regno dei cieli»: E. PIACENTINI, *Il martirio nelle cause dei santi*, Città del Vaticano, 1979, p. 24. Cfr. recentemente la trattazione svolta in CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Le cause dei santi. Sussidio per lo Studium*, a cura di V. CRISCUOLO, D. OLS, R.J. SARNO, Città del Vaticano, 2012², p. 40 ss., p. 52 ss.

³ Cfr., per tutti, B. GHERARDINI, *Il martirio nella moderna prospettiva teo-logica*, in *Divinitas*, XXVI, 1982, p. 20 ss.

⁴ Comunemente si ritiene che il concetto cristiano di martirio non sia sta-to influenzato dalle religioni pagane né dalla civiltà e cultura greco-romana. Più disputato l'influsso giudaico: cfr. quanto riferisce E. PIACENTINI, *Il marti-rio nelle cause dei santi*, cit., p. 25 ss.; ID., *Concetto teologico-giuridico di marti-rio nelle cause di beatificazione e canonizzazione*, in *Monitor ecclesiasticus*, CIII, 1978, p. 191 ss.

⁵ Cfr. E. PIACENTINI, *Il martirio nelle cause dei santi*, cit., p. 17 («Nella loro accezione originaria i termini *martire*, *martyr*, μαρτυς, e *martirio*, *martyrion*, μαρτύριον, indicavano rispettivamente il semplice testimone, la semplice testi-monianza data con la parola. In latino erano in uso anche i termini *testis* e *testimonium*, con lo stesso significato etimologico originario di semplice testi-monianza orale. /Ma gli stessi termini, nel linguaggio cristiano, hanno subito un sostanziale cambiamento di significato in quanto con essi si designava non più una testimonianza data con la parola, ma una testimonianza data con lo spargimento del sangue»), ove riferimenti bibliografici ed una sintesi del di-battito in ordine al tempo ed al luogo in cui si era venuta a fissare tale parti-colare accezione del termine martire: comunque, conclude l'Autore, «la discus-sione ha potuto indicare decisamente che essa già era in uso nell'Asia Minore, nella prima metà del II secolo» (p. 20). Cfr. anche ID., *Concetto teologico-giuri-dico di martirio nelle cause di beatificazione e canonizzazione*, cit., p. 186 ss.; si veda altresì A. KUBIS, *La theologie du martyre au vingtième siècle*, Roma, 1968, p. 20 ss.; e più recentemente T. BAUMEISTER, *Martire e perseguitato nel primo cristianesimo*, in *Concilium*, XIX, 1983, p. 15 ss.

⁶ Cfr. S. FREYNE, *Gesù il martire*, in *Concilium*, XXXIX, 2003, p. 65: «Il va-lore semantico primario del verbo greco *martyrêin* sia dei suoi derivati come *mártys* [...] e *martyría*, trae origine dal contesto giuridico. Testimoniare si-gnifica certificare solennemente la verità delle proprie asserzioni riguardo a

Abstract

Martyrdom and Canon Law. Considerations about the case of Don Puglisi.

The concept of Christian martyrdom is rooted in the most important theological and canonical tradition. In the present contribution we illustrate, in particular, the requirements that the science of law – already from the masterful elaboration of Prospero Lambertini, Pope Benedict XIV (1740-1758) – has identified and defined as necessarily recurring. In fact, only at the presence of this requirements we can recognize the existence of an authentic martyrdom. We analyze, in the following pages, a few examples which gave rise to problems, especially with regard to the so-called formal element of martyrdom: the *odium fidei* of the persecutor and the *amor fidei* of the victim. A particular attention we dedicated to some cases concerning the martyrs of the totalitarian regimes of the twentieth century. The story of the mafia's murder, the Sicilian priest don Giuseppe Puglisi, recently beatified, has been the subject, then, of in-depth reflection. Finally, the various hypotheses and proposal advanced in this last years to renew the classic paradigms in front the current difficulties of interpret and judge the characteristics of martyrdom in the Church, are, in this essay, described and subjected to critical analysis.

Nono Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert. Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana

Sintesi

La Commissione giudicatrice del Nono Premio romanistico internazionale «Gérard Boulvert», composta dai professori Jean Andreau, Luigi Capogrossi Colognesi, Alessandro Corbino, Teresa Giménez-Candela, Michel Humbert, Rolf Knütel, Luigi Labruna, Pascal Pichonnaz, Martin Schermaier, Laurens Winkel si è riunita dal 22 al 24 aprile 2013 a Napoli, presso la sede del Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert.

Il prof. Labruna ha rivolto un saluto cordiale ai componenti emeriti della Giuria, professori Hans Ankum, e Gunter Wesener, presenti, e Peter G. Stein, che non è potuto intervenire, e ha comunicato che anche stavolta i lavori si svolgeranno in due fasi; quindi, con il consenso dei Colleghi, ha ceduto la presidenza di questa edizione al prof. Corbino. Ha accettato di svolgere le funzioni di Segretario il prof. Pascal Pichonnaz.

La Giuria, così presieduta e costituita, ha deciso all'unanimità di assumere quale lingua ufficiale per la relazione l'italiana e di procedere all'esame preliminare delle opere concorrenti sulla base di relazioni scritte formulate per ciascuna di esse da più commissari. Le relazioni saranno affidate alla Segreteria del «Consorzio», a disposizione di quanti avranno interesse a conoscerle successivamente alla cerimonia pubblica di assegnazione del Premio.

In concorso le opere prime presentate da:

Barbara Abatino; Stefano Barbati; Raffaele Basile; Wolfram Buchwitz; Emanuela Calore; Sergio Castagnetti; Alice Cherchi; Nicolas Cornu Thénard; Chiara d'Aloja; Norma Di Censo; Sabrina Di Maria; Daniela Di Ottavio; Ramiro Mihai Donciu; Guillaume Flamerie de Lachapelle; Andreas M. Fleckner; Julien Fournier; Marayke Frantzen; Jacob Giltaij; Tobias Kleiter; Egbert Koops; Christoph Lundgreen; Marco Maiuro; Fa-

biana Mattioli; Aglaia McClintock; Inge Mennen; Simon Müller-Kabisch; Alexander Neumann; Carlo Nitsch; Giuseppa Ottimofiore; Lucio Parenti; Enrique Luis Pedicone; Dafni Penna; Daniele Vittorio Piacente; Michael Johannes Pils; Anna Pli-secka; Ivano Pontoriero; Federico Procchi; James Richardson; Maria Grazia Rizzi; Saskia T. Roselaar; Philipp Scheibelreiter; Andreas Schilling; Enrico Sciandrello; Salvatore Sciortino; Hesi Siimets-Gross; Francesca Terranova; Annalisa Triggiano; Giovanni Turelli; Claudio Vacanti; Tom Walter.

Come da regolamento, ciascun Commissario si è astenuto dal prendere parte alle discussioni e alle determinazioni concernenti opere di propri allievi.

La Giuria ha provveduto quindi, collegialmente, ad assegnare ulteriori relatori a ciascuna opera.

Il Presidente ha invitato a questo punto i Colleghi a procedere ai necessari approfondimenti, riconvocando la Giuria a Mattsee per il 6 settembre 2013.

* * *

La Giuria ha svolto i lavori della seconda sessione nei giorni 6-10 settembre 2013, a Mattsee, Schlosshotel Iglhauser, presenti tutti i commissari, ivi compresi i componenti emeriti già presenti alla precedente sessione.

La Giuria – sempre all’unanimità – ha infine deliberato di assegnare:

- il Premio speciale «Furio Diaz» della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno alla monografia di **Aglaia McClintock**, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010) avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Lavoro limpido ed elegante, condotto con solida conoscenza delle problematiche storiche e giuridiche, che restituisce interesse ad un tema trascurato, mostrando la complessità dell’istituto sotto i profili sostanziali e procedurali»;
- il Premio speciale «Tullio Spagnuolo Vigorita» del Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert alla monografia di **Enrico Sciandrello**, *Studi sul contratto estimatorio e sul-*